LE GIORNATE
DI POLIZIA LOCALE
E SICUREZZA URBANA
CONVEGNO E MOSTRA ESPOSITIVA INTERNAZIONALE
DI TECNOLOGIE, SOLUZIONI E SERVIZI

41ª EDIZIONE - 15-16-17 settembre 2022

OMICIDIO STRADALE RICCIONE 17 SETTEMBRE 2022

MIRKO VISANI

SESSIONE

CS2 - INFORTUNISTICA STRADALE: ANALISI DI CASI PRATICI E MODALITÀ OPERATIVE

17/09/2022 – 9.30 - 13.00

GESTIONE PRATICA DELL'INTERVENTO SU OMICIDIO STRADALE: LA REDAZIONE DEGLI ATTI, L'ARRESTO, GLI ACCERTAMENTI URGENTI SULL'APPARATO TELEFONICO, L'INDIVIDUAZIONE E L'IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI COINVOLTE E DEI TESTIMONI

Riccione, 17 settembre 2022

NON SOLO CODICE DELLA STRADA…….

- L'operatore di polizia stradale che viene chiamato ad intervenire per i rilievi di un **omicidio stradale** non deve dimenticarsi mai **che è sempre e comunque un Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria….**

LE MISURE PRE-CAUTELARI E L'OMICIDIO STRADALE: LE FATTISPECIE PIU' COMUNI

- Art. 589-bis comma primo **chiunque** cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale **arresto in flagranza sempre facoltativo** (fattispecie «semplice»);
- Art. 589-bis comma secondo conducente **di veicolo a motore**, reo di omicidio colposo stradale, in stato di ebbrezza alcolica con $T.A.$ > 1,5 g/L o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope **arresto in flagranza obbligatorio;**
- Art. 589-bis comma terzo **conducente professionale di veicolo a motore**, reo di omicidio colposo stradale, in stato di ebbrezza alcolica con $T.A.$ > 0,8 g/L o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope **arresto in flagranza obbligatorio;**
- Art. 589-bis comma quarto **conducente non professionale di veicolo a motore**, reo di omicidio colposo stradale, in stato di ebbrezza alcolica con 0,8 g/L < $T.A.$ ≤ 1,5 g/L **arresto in flagranza facoltativo**
- Art. 589-bis comma quinto conducente di veicolo a motore reo di omicidio colposo stradale, 1) che procedeva in centro urbano con $v \geq 2 \times vcons. \geq 70$ km/h ovvero su strada extraurbana con $v \geq vcons. + 50$ km/h 2) che circolava contromano o attraversava un'intersezione col semaforo rosso 3) a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua **arresto in flagranza facoltativo.**

QUALE DOVRA' ESSERE QUINDI LA NOSTRA PRIORITA'.....

All'arrivo sul posto procedere come da consueto modus operandi (individuare subito i coinvolti , i mezzi, **i testi , importantissimo ispezionare attentamente i mezzi** ecc…) **prima arriviamo meglio sara'**

Curare che le tracce pertinenti al reato non vengano disperse e/o alterate (artt. 55 , 348 e 354 c.p.p.)

QUALE SARA' L'ACCERTAMENTO PIU' IMPORTANTE??

- **Alcool!**

- **Droga!**

QUALI SONO I MODI PER STABILIRE LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA?

Mediante apparecchiatura etilometrica;

Mediante richiesta accertamenti urgenti sulla persona da presentare presso nosocomio dove il soggetto viene trasportato. (attenzione alle garanzie difensive!!)

QUALI SONO I MODI PER STABILIRE **LA GUIDA SOTTO L'EFFETTO** DI SUPEFACENTI?

GLI ACCERTAMENTI URGENTI SUI LIQUIDI BIOLOGICI (URINA E SANGUE);

LA DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI OGGETTIVI CHE CARATTERIZZANO LO STATO DI ALTERAZIONE

MA VI E' UN OBBLIGO DI PROCEDERE AD ACCERTAMENTI MEDIANTE ETILOMETRO E/O SU LIQUIDI BIOLOGICI??

- SI!! Tale obbligo è tipizzato? In realtà no…ma la lettura dell'articolo 55 c.p.p. non lascia dubbi di sorta, «***La polizia giudiziaria deve***….*omissis*…*compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere* ***quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale***.» , pertanto visto l'espressa previsione sia nell'omicidio stradale che nelle lesioni stradali, della loro ipotesi «aggravata», proprio se il conducente è sotto gli effetti di alcool o droga certo non potrà la P.G. non assolvere all'obbligo di accertare che il conducente sia o meno in stato di alterazione. Inoltre **altro indice che rende obbligatorio** l'esecuzione di etilometro e/o accertamenti urgenti è rappresentato dal fatto che **il reo o di 589 bis c.p. o di 590 bis c.p. NON PUO' rifiutare di sottoporsi agli accertamenti** urgenti tanto che **il legislatore ha previsto il prelievo coatto**. **Tutte le Procure della Repubblica italiane hanno diramato peraltro indicazioni alla P.G. in merito nonché il Ministero con apposita circolare.**

ATTENZIONE QUINDI AGLI ACCERTAMENTI URGENTI A SEGUITO DI 589 BIS E 590 BIS C.P.

- Ora **non sarà più possibile lasciare che il reo sia portato in P.S. dall'ambulanza senza piantonamento proprio** perché non può rifiutarsi di sottoporsi ad accertamenti urgenti e quindi **non possiamo permettere che si allontani dall'ospedale o che alteri in qualche modo il suo stato.**
- Nel caso il soggetto si rifiuti , **l'Ufficiale di P.G.,** previa autorizzazione orale, poi confermata per iscritto, del P.M. di turno , procederà per il tramite del personale sanitario al prelievo coatto , verbalizzando le operazioni ex art. 359 bis comma 3 c.p.p., ed **in questo caso l'avvocato va sempre avvisato pertanto se il soggetto non avrà un difensore di fiducia gliene dovremo nominare uno, ma comunque vale la regola che non vi è obbligo di aspettarlo.**

Ma oltre all'alcool e la droga, statisticamente qual è una delle altre cause maggiori di incidente? La distrazione da telefono cellulare!!!

- Quindi che dobbiamo fare?? **INDAGARE!!! (molte Procure hanno fornito delle ottime guide operative in merito)**
- In primis dove si trova il telefono cellulare del conducente? A terra sul tappetino…. nella console centrale ….. fuori dalla macchina ….. custodito in una borsa…..in tasca al conducente….
- In che stato è? Acceso …. spento…danneggiato…..
- Sulla vettura ci sono attivati apparati vivavoce ? Il conducente indossa un auricolare?
- Verificati elementi di fatto sintomatici di un possibile utilizzo del telefono cellulare (tablet , p.c. o qualsiasi altro apparato elettronico) si avviserà il soggetto della necessità di svolgere accertamenti urgenti ex art. 354 c.p.p. sull'apparato dandogli avviso della sua facoltà di farsi assistere ex art. 356 c.p.p. e 114 n.a. c.p.p.

SEGUE PROCEDURA SU APPARATO ELETTRONICO

- In caso di assenso dell'interessato **(in caso di rifiuto procedere senza indugi al sequestro)** allo svolgimento dell'accertamento procederemo all'esame del dispositivo verbalizzandone gli esiti procedendo a rilievi descrittivi e **fotografici** circa la presenza o meno di messaggi whatsapp, pagine web aperte, pagine social, selfie , filmati ecc…ricollegabili all'orario in cui è avvenuto il sinistro. In caso di esito negativo di questo accertamento preliminare, una volta verbalizzato (**mi raccomando soprattutto le fotografie**), il telefono potrà essere restituito all'avente diritto. Se invece si rinverranno elementi utili si procederà a sequestro ex. artt. 354 e 355 c.p.p.

- Modalità di conservazione del telefono sequestrato: bisogna cercare di tenerlo acceso, se possibile metterlo in modalità aereo oppure se tale funzione non è disponibile avvolgerlo in fogli di alluminio (tutto ciò per impedire accesso da remoto), chiedere all'interessato eventuali pin e password, specificando che in caso contrario l'intervento tecnico per forzare tali misure potrebbe causare danni all'apparato; proteggere l'apparato con una busta antiurto.

- N.B. Nel caso di rifiuto del soggetto nel consegnare il suo cellulare si potrà procedere senza problemi a perquisizione ex art. 352 c.p.p. stante la flagranza di reato.

LE PERSONE INFORMATE SUI FATTI EX ART. 351 C.P.P.

- Una attività di fondamentale importanza è reperire testimoni ed è buona norma, **soprattutto nei casi più eclatanti, cercare di sentirli subito al fine di evitare che qualche dettaglio che nell'immediato risulta stampato nella mente del teste possa andare perso, oppure ancora peggio scongiurare il fatto sia che i media possano «influenzare» il ricordo o dare la possibilità a qualcuno di concordare la versione da riferire.**

ABBIAMO QUINDI EFFETTUATO TUTTI I NECESSARI ACCERTAMENTI PRELIMINARI E ORA???

- Prima cosa ASSOLUTAMENTE da inquadrare è……SIAMO IN FLAGRANZA DI REATO? E per darci una risposta ci viene in aiuto il codice di rito con l'articolo 382 c.p.p. ….. è in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone **ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima**…..pertanto nel caso in trattazione **ci troveremo sempre quantomeno in quasi flagranza** poiché i coinvolti li troveremo certamente con le cose o le tracce riguardanti al reato **(…es. il veicolo condotto dal reo è lì…i suoi effetti personali sono a bordo di quel veicolo ecc…ecc….)**
- Se la risposta sarà affermativa la domanda successiva sarà…**è una ipotesi da arresto obbligatorio, facoltativo? (ricordiamo che anche la fattispecie base del 589 bis c.p. è da arresto facoltativo)**

…..DUBBI PIU' RICORRENTI…..

1. **Ormai l'incidente è avvenuto e quindi non ho la flagranza? Assolutamente sbagliato!! La flagranza ce l'ho nel momento che arrivo sul posto e trovo i coinvolti con le tracce del reato….**
2. **Non ho subito l'esito del tossicologico e quindi come faccio a procedere?** In molte strutture sanitarie c'è la possibilità di avere gli esiti di screening in poche ore….**ricordiamoci che non c'è alcuna fretta di dichiarare in arresto il soggetto prendiamoci i nostri tempi per svolgere gli accertamenti necessari!! (possiamo arrivare ad avere 24 h per trasmettere il verbale)**

SE SAREMO IN IPOTESI DA ARRESTO FACOLTATIVO?

- Dovremmo fare le valutazioni di cui al comma 4 dell'articolo 381 c.p.p. e **quindi valutare se vi sia la gravità del fatto o la pericolosità del soggetto** e per tale valutazione ci viene in aiuto l'articolo 133 c.p. fornendoci gli elementi di valutazione

- Art. 133 c.p. : omissis……il giudice deve tener conto della gravità del reato desunta: 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione; 2) **dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;** 3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa ……omissis…….Comma 2 Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole desunta: 1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo ; 2) **dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato**; 3) **dalla condotta contemporanea o susseguente al reato**; 4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

I DOVERI DELLA P.G. EX ART. 386 C.P.P.

- Comma 1 : Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l'arrestato, **ne danno immediata notizia al pubblico ministero** del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito. **Consegnano all'arrestato o al fermato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, se questi non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile**, con cui lo informano: a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge; b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa; c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali; d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere; e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda l'arresto o il fermo; f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari; g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza; h) del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria per la convalida entro novantasei ore dall'avvenuto arresto o fermo; i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulla convalida dell'arresto o del fermo.
- Comma 1 bis : **se la comunicazione scritta in lingua comprensibile non è prontamente disponibile le informazioni sono date oralmente salvo poi l'obbligo di darle comunque in forma scritta.**
- Comma 2 : Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria **informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio**…
- Comma 3: Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389 comma 2, **gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto** o dal fermo. **Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale** …. omissis…..Il verbale contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito e l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato nonché la menzione dell'avvenuta consegna della comunicazione scritta o dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis.

ULTERIORI ADEMPIMENTI IMPORTANTI IN CASO DI EVENTUALE ARRESTO

- **ADEMPIMENTI DELLA P.G. NEL CASO DI ARRESTO O FERMO DI MADRE DI PROLE DI MINORE ETA' EX ART. 387 bis C.P.P.**

A far data da ottobre 2018 è stato introdotto l'obbligo per la P.G. nel caso di arresto di madre con prole di avvisare dell'avvenuto arresto anche il P.M. presso Il Tribunale per i Minorenni.

- **ULTERIORI OBBLIGHI IN CASO ARRESTO CITTADINI STRANIERI.**

Per alcuni paesi vi è l'obbligo di avvisare le Autorità Consolari indipendentemente dall'assenso o meno dell'arrestato, segue elenco esemplificativo:

Algeria, Ungheria, Argentina, Ucraina, Bulgaria, Tunisia, Cina, Somalia, Cipro, Singapore, Fed. Russa, Rep. Slovacca, Georgia, Rep. Ceca, Germania, Polonia, Gran Bretagna, Moldova, Libia, Romania, Malesia, Mauritius e Marocco.

ORA MANCANO SOLO GLI ATTI…

- Se sarà una ipotesi da arresto obbligatorio non dovremmo fare null'altro che informare eventualmente l'ufficiale di P.G. se siamo Agenti (Non serve l'UPG per arrestare!!!!! art. 120 n.a. c.p.p.) ed il P.M. di turno dell'avvenuto arresto e metterci a scrivere:
- Verbale di arresto;
- Verbale di identificazione, elezione di domicilio , nomina del difensore e di effettiva conoscenza del procedimento; (se necessario in doppia lingua)
- Verbale di perquisizione e sequestro; (eventuale)
- Verbale di avvisi ex art. 386 c.p.p. (se necessario in doppia lingua)
- Se sarà invece una ipotesi da arresto facoltativo dovremo fare le valutazioni ex art. 381 c.p.p

CENNI SULLA REDAZIONE DELL'ATTO PIU' IMPORTANTE: IL VERBALE DI ARRESTO.

- Il verbale di arresto **deve essere la FOTOGRAFIA di ciò che è accaduto!!** Dobbiamo fare in modo che il Giudice possa capire cosa è accaduto, **come vi fosse presente anch'esso.**
- **Deve contenere**: l'ora, il giorno e il luogo dove l'arresto è avvenuto, la nomina del difensore con il riscontro del suo avvenuto avviso, l'enunciazione dei fatti per cui si è giunti all'arresto, la menzione dell'avvenuta consegna dell'avviso di cui all'articolo 386 c.p.p. ed ovviamente l'indicazione degli Ufficiali/Agenti di P.G. che lo hanno redatto;
- La struttura consigliata del verbale di arresto:

1. Oggetto;
2. Premessa;
3. I fatti;
4. Le conclusioni con la spiegazione logica del provvedimento preso.

L'OGGETTO

- L'oggetto del verbale di arresto deve innanzitutto contenere la norma ai sensi di cui si procede (380 o 381), le generalità complete dell'arrestato, un breve sunto con una prima qualificazione giuridica del fatto e gli eventuali avvisi di rito (sul format utilizzato non vi sono grossi vincoli).

PREMESSA

- Nella premessa andrà specificato il luogo in cui ci si trova, l'ora, il giorno, nonché il grado ed i nomi degli operanti. **È sempre buona norma specificare "ognuno per la parte di competenza",** poiché, spesso, un'attività di P.G. che porta ad un arresto sarà magari nata da un primo equipaggio che poi si è avvalso di supporto e pertanto **la seconda pattuglia non sarà in grado di riferire in merito alla prima parte dell'intervento**.

I FATTI

- I fatti **sono il "cuore" del verbale di arresto**;
- Bisogna cercare di **effettuare una ricostruzione ORDINATA e CRONOLOGICA dei fatti**, utilizzando il più possibile una **terminologia chiara ed appropriata**. (chi lo legge dovrà immaginarsi la scena)
- **Nel verbale d'arresto va scritto sempre tutto senza timore alcuno**
- Per esperienza personale di chi scrive, nei fatti, vanno elencati anche tutti gli accertamenti successivi svolti magari in ufficio (compreso i precedenti di polizia e/o penali che il soggetto annovera soprattutto al fine di tratteggiare la pericolosità dello stesso)

Le conclusioni con la spiegazione logica del provvedimento preso

- Una volta fatto un quadro di insieme le conclusioni serviranno a riassumere gli elementi di reità emersi a carico del soggetto a **specificare bene e senza indugio l'esistenza della flagranza o della quasi flagranza di reato. Ogni dettaglio in questo caso deve essere fatto emergere incontrovertibilmente**, soprattutto in merito alla quasi flagranza, dove uno degli elementi fondamentali è che il reo venga trovato con addosso tracce o cose che lo riconducano al reato immediatamente prima consumato (es**. se ci troveremo davanti ad una aggressione come in un caso di violenza di genere e noteremo una vittima ferita ed un reo con tracce di sangue sugli abiti e/o sulle mani tale dettaglio dovrà subito essere evidenziato sul verbale magari anche fotografato andando a formare con atto a parte un fascicolo fotografico ad esempio)**
- Nel caso dell'arresto facoltativo **si andranno ad evidenziare i tratti che rendono la condotta grave o gli elementi che fanno emergere la pericolosità del soggetto. (ricordiamo sempre che non necessitano entrambi)**
- E si concluderà con la dichiarazione di arresto del soggetto.

CONCLUSIONI

- L'argomento non è facile ma l'unico modo, a sommesso avviso di chi scrive, per poterlo affrontare è quello di stimolare l'operatore ad avere standardizzate e chiare le procedure teoriche-operative che devono accompagnare qualsiasi attività di polizia al fine di poter **affrontare con coscienza e conoscenza** qualsiasi situazione ci si potesse presentare davanti. **Se, un operatore, si abitua a padroneggiare gli strumenti ampi che il nostro codice di procedura penale e le norme speciali ci mettono a disposizione, sarà in grado di affrontare con serenità e competenza qualsiasi fatto reato che incontrerà nella sua carriera** sia esso un reato bagatellare, piuttosto che un omicidio stradale o un c.d. reato da «codice rosso» ecc..ecc..

Quanto sopra illustrato è frutto dell'esperienza e convincimento dello scrivente e non vuole essere in alcun modo vincolante nei confronti di terzi, ne rappresenta in alcun modo l'amministrazione di appartenenza dello stesso. Materiale ad uso esclusivo di appartenenti alle FF.PP. Dott. Mirko Visani.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE